

Elenco degli oneri informativi previsti

Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 con la Regione Puglia, Regione Basilicata e l' Agenzia per nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa s.p.a. e Invitalia – Normativa da applicare: DM 24/09/2010 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 - Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Che cosa cambia per l'impresa</p> <p>Per l'accesso ai benefici di cui alla circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 , i programmi di sviluppo industriale debbono essere localizzati nell' ambito del territorio dei Comuni ricadenti nel distretto del mobile imbottito della Murgia, con priorità per quelli realizzati nel settore della logistica e nel settore alimentare.</p> <p>Nel caso in cui, al termine della fase di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, sia decorso il termine di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, la concessione delle agevolazioni sarà subordinata alla approvazione della Carta valida per il successivo periodo di programmazione e dovrà tenere conto della classificazione dei comuni (o sezioni di censimento) e dei relativi massimali di ESL da essa stabiliti.</p> <p>1. Fase di accesso e negoziazione</p> <p>L'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui alla circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 è trasmessa a Invitalia, soggetto gestore delle agevolazioni, secondo le modalità indicate all' articolo 7 del DM 24/09/2010. Il modello per la presentazione dell'istanza è disponibile nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), e di Invitalia (www.invitalia.it).</p>
--

* Nuovo provvedimento i cui oneri sono, pertanto, di nuova introduzione relativamente alla specifica concessione delle agevolazioni, non discostandosi tuttavia dagli oneri stabiliti in fattispecie analoghe previste dall'ordinamento. Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”.

Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione possono essere presentate a partire dal giorno 1 dicembre 2013 e sino al 31 gennaio 2014.

L'istanza, redatta a pena di esclusione secondo lo schema disponibile sui siti internet del MiSE e dell'Agenzia e completa degli allegati, deve essere inviata in formato cartaceo ed in copia elettronica registrata su adeguato supporto informatico (CD - DVD - Memoria Pendrive). Il solo modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, dovrà preventivamente essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica contrattidisviluppo@invitalia.it.

L'istanza di accesso alle agevolazioni, ex circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 , è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ove presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) dichiarazione dell'impresa beneficiaria concernente l'eventuale esistenza di infrastrutture o la necessità di realizzazione delle stesse e l'esistenza o meno di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti;
- b) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che alla data di presentazione dell'istanza non dispongano ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;
- c) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilità degli immobili e alla cantierabilità del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici;
- d) dichiarazione del Legale Rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

Le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della Ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine; eventuali ulteriori allegati previsti dal modulo di domanda.

In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto incentivante delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, alla domanda di accesso è altresì allegata la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:

- a) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
- b) estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
- c) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il

progetto;

d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;
e) per i progetti d'investimento di cui al Titolo II del decreto del 24 settembre 2010 mancata realizzazione dell'investimento.

Ai sensi dell'art. 4.4 della circolare 21364/11 il soggetto proponente è tenuto inoltre a comunicare all'Agenzia tutte le variazioni relativi ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Al termine della valutazione di ammissibilità di tutte le istanze di accesso presentate, e comunque entro 40 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, fatto salvo il maggior tempo necessario per l'espletamento dell'obbligo di comunicazione previsto all'articolo 7, comma 1, del D.M. 24/09/2010, è predisposta la graduatoria di finanziabilità (in base ai criteri indicati nell'allegato n. 2 alla circolare).

Ai fini dell'utilizzo delle risorse dell'Accordo di Programma 8 febbraio 2013, sono ammissibili unicamente i programmi di sviluppo industriale dei quali è prevista l'ultimazione e la rendicontazione delle spese realizzate entro il 30 giugno 2016

2. Proposta definitiva di contratto di sviluppo

La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010, e all'art. 4 comma 1 della circolare 21364/11 sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione circa il positivo esito della fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010 e di cui alla graduatoria predisposta ai sensi del comma 3, lettera H) della circolare 23 ottobre 2013, n. 35190. L'Agenzia tempestivamente trasferisce il formato elettronico della proposta definitiva del progetto di sviluppo alla Regione/i interessata/e ed al MISE.

Alla proposta definitiva, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 e delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 della circolare 21364/11, devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti aderenti e al complesso dei progetti d'investimento proposti;
- b) per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese italiano;
- c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;
- e) lay-out con evidenza dei macchinari preesistenti e quelli oggetto delle agevolazioni;
- f) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
- g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di

amministrazioni o enti;

h) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi - corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

i) dichiarazione di cui all'art. 8 del D.P.C.M. del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

l) apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati richiesti alle agevolazioni;

m) ulteriore eventuale documentazione richiesta dall'Agenzia, da predisporre secondo le specifiche indicate dall'Agenzia medesima sul proprio sito Internet.

Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o uno o più progetti d'investimento della stessa impresa, i documenti di cui al presente paragrafo, devono essere riferiti a ciascuna impresa aderente e a ciascun progetto rientrante nel programma di investimento.

2) Sottoscrizione del Contratto di sviluppo			
Riferimento normativo interno	DM 24/09/2010 DM 11/5/2011 art 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro 10 giorni dall'approvazione della proposta definitiva di contratto, tenuto conto delle risorse disponibili e delle eventuali prescrizioni relative all'utilizzo delle stesse.

In caso di proposte di contratto soggette ad obblighi di notifica alla Commissione Europea, l'Agenzia sottoscrive il contratto entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del MiSE degli esiti della procedura di notifica.

3) Domanda di erogazione			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 - Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 - Circolare n. 11345 del 29/3/2013		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione deve essere presentata dall'impresa, secondo gli schemi e le modalità stabilite nel contratto di sviluppo di cui all'art. 10 del DM 24 settembre 2010 nonché dall'art.13 del DM 11/5/2011.

Alla domanda di erogazione devono essere allegati i seguenti documenti da inviare anche per via elettronica:

- a) la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto;
- b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
- c) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in ((conto fornitura));
- d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
- e) la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato:
 1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto;
 2. che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
 3. che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»);
 4. che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 5. che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
 6. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
 8. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 23 1;
 9. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- f) dichiarazione del Legale Rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

4) Apposizione di specifica targhetta sui beni relativi alla richiesta di agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 art. 6.2 bis		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
 Su ciascun bene l'impresa è tenuta ad apporre una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore.

5) Dichiarazione sulla corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 - art. 6.2 bis		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
 L'impresa è tenuta a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni relativi alla richiesta di agevolazioni, corredata di un elenco riportante per ciascun bene:

- numero identificativo apposto tramite la targhetta di cui al punto 4);
- dati identificativi della fattura (numero, data, fornitore);
- descrizione del bene;
- estremi identificativi del documento attestante la data di eventuale dismissione.

6) Apposizione di dicitura sui titoli di spesa	
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di

	Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 - art. 6.2 bis		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta ad apporre, mediante timbro, su ciascun titolo di spesa la seguente dicitura:
"Contratto di Sviluppo – DM 24 settembre 2010. Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, ecc.) per il programma di sviluppo finanziato a valere sulle risorse disponibili sul fondo del Programma operativo nazionale (PON) "Sviluppo Imprenditoriale locale "FESR 2000/2006"

7) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 - art. 6.4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa tiene a disposizione, per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del Ministero dello sviluppo economico, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per almeno i 5 anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto.

8) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovrastatali			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 - art. 6.4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
 In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, disposti dal soggetto gestore Invitalia e/o dal Ministero dello sviluppo economico anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

9) Fornitura di informazioni e dati			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 - ex Accordo di Programma sottoscritto l' 8 febbraio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 - art. 6.4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, a partire dalla data di stipula del contratto, le imprese beneficiarie devono trasmettere all'Agenzia, con cadenza semestrale e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, ovvero al terzo nel caso di PMI, una dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore speciale delle imprese interessate

10) Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità			
Riferimento normativo interno	Circolare 23 ottobre 2013, n. 35190 – lettera D		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
 I programmi d'investimento saranno finanziati a valere sulle cosiddette risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) "Sviluppo Imprenditoriale locale "FESR 2000/2000 risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, pertanto l'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del

regolamento (CE) n. 1828/2006.

11) Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	Circolare 13 febbraio 2014, n. 5067 ex Protocollo di intesa 17 luglio 2013 – Normativa da applicare: DM 24/09/2010, art. 7 comma 1 - DM 11/05/2011 - Circolare n. 21364 del 16/6/2011 – Circolare n. 11345 del 29/3/2013 - art. 6.4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico le eventuali variazioni indicate all'art. 12 del DM 24/09/2010 e all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 11/05/2011, allegando alla comunicazione una argomentata relazione illustrativa.